

IMPOSTE SUL REDDITO

Gestione flusso 730-4: il cronoprogramma dell'Agenzia delle Entrate

di **Lucia Recchioni**

Con la [circolare 4/E/2018](#) di ieri, 12 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha raccolto alcuni chiarimenti riguardanti il **flusso telematico** dei risultati contabili delle **dichiarazioni 730** trasmesse dai soggetti che prestano assistenza fiscale, fornendo tra l'altro un utile **cronoprogramma** per gli addetti ai lavori, che di seguito si ripropone.

| Periodo | Soggetto | Adempimento |
|---|---------------------|--|
| Da dicembre al 15 gennaio | Sostituto d'imposta | Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4 |
| Dal 23 gennaio al 25 marzo | Agenzia entrate | Sospensione trasmissione CSO |
| Fine gennaio | Agenzia entrate | Pubblicazione elenco sostituti con indirizzo telematico noto |
| Primi giorni di febbraio | Agenzia entrate | Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico |
| Dai primi giorni di febbraio a metà del mese di marzo | Sostituti d'imposta | Trasmissione CU con CT |
| Dalla seconda metà del mese di marzo | Agenzia entrate | Pubblicazione software compilazione e controllo CU priva di CT |
| Dalla seconda metà del mese di marzo | Sostituti d'imposta | Trasmissione CU priva di CT |
| Dal primo al 22 gennaio e dal 26 marzo al 31 dicembre | Sostituti d'imposta | Trasmissione CSO |
| 20 giugno | Contribuente | Termine possibilità di annullamento 730 web |
| Dall'ultima decade del mese di giugno | Agenzia entrate | Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti |
| Dal 5 luglio | Sostituti d'imposta | Possibilità effettuazione dinieghi |
| Dalla prima decade del mese di luglio | Agenzia entrate | Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti |
| Dal 16 luglio e settimanalmente | Agenzia entrate | Notifica a Caf/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti |
| Da fine luglio a fine novembre (mensilmente) | Agenzia entrate | Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4 |
| Da fine luglio a fine novembre (mensilmente) | Agenzia entrate | Spedizione e-mail per 730 web a controllo o non consegnati |
| Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre | Agenzia entrate | Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato |
| 10 dicembre | Agenzia entrate | Termine messa a disposizione 730-4 |
| 20 dicembre | Sostituti d'imposta | Termine funzionalità effettuazione dinieghi |
| (*) Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date | | |

Come chiarito dalla tabella appena esposta, i **sostituti d'imposta** hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei **modelli 730-4** dei propri **dipendenti** tramite i **servizi telematici dell'Agenzia** e, pertanto, devono comunicare la **sede telematica**:

- nel **quadro CT** della **Certificazione Unica** (da utilizzare esclusivamente in caso di

comunicazione effettuata per la prima volta),

- oppure mediante il modello "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate*" (**modello CSO**), per effettuare le **variazioni** dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la **comunicazione per la prima volta**.

Il **modello CSO** deve essere inoltre utilizzato nel caso in cui il sostituto d'imposta debba comunicare la **variazione dell'intermediario** delegato alla ricezione dei risultati contabili dei 730 presentati dai propri dipendenti.

Nel caso in cui il **sostituto d'imposta** non provveda all'adempimento dovrà quindi essere l'**intermediario** cessato dall'incarico a dover inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione all'indirizzo pec **agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it** indicando nel campo "**Oggetto**" del messaggio: "**Comunicazione di cessazione dall'incarico di ricevere i modelli 730-4**".

Con la circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre colto l'occasione per richiamare la procedura prevista in caso di **controlli preventivi sulle dichiarazioni** che presentano un **rimborso** superiore a **4.000 euro** o **elementi di incoerenza**.

Come noto, ai sensi dell'[articolo 5, comma 3-bis, D.Lgs. 175/2014](#), "*nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con **modifiche** rispetto alla **dichiarazione precompilata** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano **elementi di incoerenza** rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **ovvero** determinano un **rimborso di importo superiore a 4.000 euro**, l'Agenzia delle entrate può effettuare **controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro **quattro mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine*".

Il **rimborso** è quindi erogato, all'esito dei previsti controlli, non oltre il **sesto mese** successivo al **termine** per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla **data della trasmissione**, se successiva al richiamato termine.

I previsti "**elementi di incoerenza**" delle dichiarazioni dei redditi, idonei a far scattare i controlli preventivi sui modelli 730 con esito a rimborso, sono stati quindi individuati con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 09.06.2017** e sono:

- lo **scostamento**, per **importi significativi**, dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, oppure la presenza di altri elementi di **significativa incoerenza** rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche,
- la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle **irregolarità verificatesi negli anni precedenti**.

Con la [circolare AdE 4/E/2018](#) viene quindi ricordato che se il contribuente si è rivolto ad un Caf/professionista e la dichiarazione 730 è stata inclusa nei **controlli preventivi**, l'Agenzia delle Entrate ne informa il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale indicando nella ricevuta il **codice CO**.

Il Caf/professionista dovrà quindi **informare il contribuente** che l'Agenzia delle Entrate ha subordinato l'erogazione del rimborso ai previsti controlli, e, **in nessun caso**, potrà comunicare al sostituto d'imposta il **risultato contabile** della dichiarazione.

Il **secondo acconto eventualmente dovuto**, tra l'altro, non potrà essere scomputato dagli importi a credito nelle more dei controlli previsti, essendo invece espressamente richiesto che il **versamento** avvenga mediante **modello F24** entro il 30 novembre.



Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE DEI B&B E DELLE CASE VACANZA

Scopri le sedi in programmazione >